

Avv. Guglielmo CORSALINI

INAIL

LE AZIONI DI RIVALSA E IL DANNO
DIFFERENZIALE

AZIONI DI RIVALSA

L'infortunio può derivare :

- da caso fortuito o forza maggiore,
- da un comportamento del lavoratore assicurato,
- da causa attribuibile a un **terzo estraneo** al rapporto di lavoro (**SURROGA**),
- da causa attribuibile al **datore di lavoro** (**REGRESSO**).

SURROGA

SURROGA - ART. 1916, 1° C., CC.:

«L'ASSICURATORE CHE HA PAGATO L'INDENNITA' E' SURROGATO FINO ALLA CONCORRENZA DELL'AMMONTARE DI ESSA, NEI DIRITTI DELL'ASSICURATO VERSO I TERZI RESPONSABILI»



PRESUPPOSTI

- 1) PRESTAZIONI CORRISPOSTE DALL'INAIL ALL'ASSICURATO PER INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE
- 2) INFORTUNIO O TECNOPATIA DERIVANTE DA FATTO ILLECITO IMPUTABILE AL TERZO ESTRANEO AL RAPPORTO ASSICURATIVO
- 3) DIRITTO DELL'ASSICURATO AL RISARCIMENTO

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

ART. 1218 CC.:

«IL DEBITORE CHE NON ESEGUE ESATTAMENTE LA PRESTAZIONE DOVUTA E' TENUTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO, SE NON PROVA CHE L'INADEMPIMENTO O IL RITARDO E' STATO DETERMINATO DA IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE DERIVANTE DA CAUSA A LUI NON IMPUTABILE»

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

ART. 2043 CC.:

«QUALUNQUE FATTO DOLOSO, O COLPOSO, CHE CAGIONA AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO, OBBLIGA COLUI CHE HA COMMESSO IL FATTO A RISARCIRE IL DANNO»




RESPONSABILITA' INDIRETTA

- ART. 2047 CC. – SORVEGLIANTE
- ART. 2048 CC. – GENTITORE, TUTORE, INSEGNANTE
- ART. 2049 CC. – PADRONE, COMMITENTE

RESPONSABILITA' AGGRAVATA

- ART. 2050 CC. – ATTIVITA' PERICOLOSE
- ART. 2051 CC. – COSE IN CUSTODIA
- ART. 2052 CC – ANIMALI
- ART. 2053 CC. – ROVINA DI EDIFICIO
- ART. 2054 CC. – CIRCOLAZIONE VEICOLI



RESPONSABILITA' SOLIDALE

ART. 2055 CC.:

«SE IL FATTO DANNOSO E' IMPUTABILE A PIU' PERSONE, TUTTE SONO OBBLIGATE IN SOLIDO AL RISARCIMENTO DEL DANNO»

ESIMENTI DI RESPONSABILITA'

- INCAPACITA' (art. 2046 cc.)
- STATO DI NECESSITA' (art. 2045 cc.)
- LEGITTIMA DIFESA (art. 2044 cc.)
- ESERCIZIO DI UN DIRITTO O ADEMPIMENTO DI UN DOVERE (art. 51 cp.)
- NO CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO (art. 50 cp.)

CONDIZIONI DELL'AZIONE

- 1) AMMISSIONE ALL'INDENNIZZO
- 2) PAGAMENTO DELLE INDENNITA'
- 3) «DENUNTIATIO» (comunicazione al terzo responsabile dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo e manifestazione della volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato)
- 4) DIFFIDA DELL'ASSICURATO DI NON PREGIUDICARE IL DIRITTO DI SURROGA DELL'ISTITUTO
- 5) ESCLUSIONE RELATIVA ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1916, II^o C., CC.

INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE (Art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005)

❖ LA COMPAGNIA ASSICURATRICE DEL TERZO RESPONSABILE DEVE:

- CHIEDERE ALL'INFORTUNATO SE HA DIRITTO A PRESTAZIONI DA PARTE DI ENTI CHE GESTISCONO ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
- CHIEDERE LA QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DELL'INFORTUNIO ALL'INAIL

❖ L'INFORTUNATO DEVE RISPONDERE AL QUESTIONARIO DELLA ASSICURAZIONE (IN DIFETTO PREGIUDICA IL DIRITTO DI SURROGA DELL'INAIL)

❖ L'INAIL DEVE COMUNICARE ALL'ASSICURAZIONE ENTRO 45 GIORNI LA VOLONTA' DI SURROGARSI CON LA QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DELL'INFORTUNIO (→ OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO)

→ POSSIBILITA' DI AZIONE DIRETTA CONTRO LA COMPAGNIA ASSICURATRICE

→ LIMITE = MASSIMALE DI POLIZZA

REGRESSO

→ L'AZIONE DI SURROGA NON PUO' ESSERE ESPERITA NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO (ESONERO EX ART. 10, I° C., T.U.)

→ **L'INAIL PUO' RIVALERSI CONTRO IL DATORE DI LAVORO DI QUANTO EROGATO PER LA MALATTIA PROFESSIONALE O L'INFORTUNIO OCCORSO AD UN DIPENDENTE, CAGIONATO DA UN FATTO REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO COMMESSO DALLO STESSO DATORE DI LAVORO O DA ALTRO DIPENDENTE (ART. 10, II° - IV° C., T.U.)**

L'AZIONE PUÒ ESSERE ESERCITATA ANCHE NEI CONFRONTI DEL PREPOSTO, DEL COLLEGA DI LAVORO E DI OGNI ALTRO SOGGETTO CUI FA CAPO L'OBBLIGO DI SICUREZZA (SEZ. UN. CASS. N. 3288/97)

→ SI PRESCINDE DALL'ESISTENZA DELLA RESPONSABILITA' PENALE DEL DATORE DI LAVORO O DEI SUOI DIPENDENTI IN CASO DI INFORTUNIO OCCORSO A MINORI ASSUNTI CONTRO LA LEGGE (ART. 24 L. 977/67)

REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO

- OMICIDIO
- LESIONI VOLONTARIE CON INABILITA' TEMPORANEA SUPERIORE A 20 GIORNI E/O CON POSTUMI
- LESIONI COLPOSE GRAVI, CON INABILITA' TEMPORANEA SUPERIORE A 40 GIORNI E/O CON POSTUMI, DETERMINATE DA FATTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE (ANCHE ART. 2087 cc.)
- MALATTIE PROFESSIONALI (590 c.p.)

→ **IL REGRESSO NON E' ESPERIBILE NEL CASO DI:**

- LESIONI VOLONTARIE LIEVISSIME
- LESIONI COLPOSE LIEVI
- LESIONI COLPOSE GRAVI SENZA VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE

CONDIZIONI DELL'AZIONE DI REGRESSO

SENTENZA PENALE DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO O DI UN PREPOSTO O DI UN DIPENDENTE

IN DIFETTO, IL GIUDICE CIVILE ACCERTA IL FATTO DI REATO NEI SEGUENTI CASI :

- 1) SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MORTE DEL REO, AMNISTIA E PRESCRIZIONE DEL REATO
- 2) SENTENZA DI ASSOLUZIONE
- 3) PATTEGGIAMENTO
- 4) PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE
- 5) INESISTENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

«AI FINI DELL'AZIONE DI REGRESSO ESERCITABILE DALL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO O DEGLI ALTRI CORRESPONSABILI DEL FATTO REATO IN SEGUITO AD INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE, COME AI FINI DELL'AZIONE DI DANNO DIFFERENZIALE PROMOSSA DAL LAVORATORE – ENTRAMBE ASSOGGETTATE ALLO STESSO REGIME NORMATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 11 DPR 1124/65 – OCCORRE CHE VENGA DEDOTTA IN GIUDIZIO L'ILLICITÀ PENALE DEL FATTO, ACCERTABILE INCIDENTER TANTUM ANCHE IN SEDE CIVILE, PER UN REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO. E' NECESSARIO QUINDI, QUANTOMENO, CHE IN SEGUITO AD INFORTUNIO O A MALATTIA PROFESSIONALE SIA SOPRAVVENUTO UN PERIODO DI INABILITÀ SUPERIORE A 40 GIORNI CON VIOLAZIONE DELL'ART. 2087 C.C. O DI ALTRE NORME DETTATE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI» (CASS. 19 OTTOBRE 2018, N. 26497)

LIMITI OGGETTIVI DELLE RIVALSE

□ AMMONTARE DELLA SOMMA EROGATA

□ DANNO CIVILISTICO

«(...) OGGETTO DELL'AZIONE DI RIVALSA È QUANTO EROGATO AL LAVORATORE A TITOLO DI INDENNITÀ E SPESE ACCESSORIE NONCHÉ DEL VALORE CAPITALE DELL'ULTERIORE RENDITA DEVOLUTAGLI. LIMITE INVALICABILE RISPETTO ALL'AMMONTARE DI TALE PRETESA È, SECONDO LA GIURISPRUDENZA DI QUESTA CORTE DI CASSAZIONE, QUANTO DOVUTO AL DANNEGGIATO DALL'AUTORE DEL DANNO SECONDO LE NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO LA RESPONSABILITÀ PER FATTO ILLECITO. (...). LA LEGGE COMMISURA LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE ED IL DIRITTO IN SEDE DI REGRESSO AL DANNO CIVILISTICO E NON ALL'AMMONTARE DELL'INDENNIZZO PREVIDENZIALE. (...). **LA C.T.U. PER L'ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE È QUINDI INDISPENDABILE PER RILEVARE L'ESISTENZA E LA MISURA DEL DANNO CIVILISTICO COSTITUENTE IL LIMITE MASSIMO DEL DIRITTO DI RIVALSA DELL'INAIL**» (Cass. 7 marzo 2018, n. 5385)

I RIFLESSI DELLE SENTENZE DI SANTA RITA SULL'AZIONE DI RIVALSA DELL'INAIL

| DANNO CIVILISTICO | INDENNIZZO INAIL | DIFFERENZIALE PURO | RAFFRONTO POSTA PER POSTA | | RAFFRONTO PER POSTE CONGIUNTE | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| | | <u>AL LAVORATORE</u> | <u>ALL'INAIL</u> | <u>AL LAVORATORE</u> | <u>ALL'INAIL</u> | <u>AL LAVORATORE</u> | <u>ALL'INAIL</u> |
| PATRIMONIALE 30 | PATRIMONIALE 100 | <u>TOTALE CIVILISTICO</u> 230 | | PATRIMONIALE 30 - 100 = 0 | PATRIMONIALE 30 | PATRIMONIALE + BIOLOGICO PERMANENTE 160 - 200 = 0 | PATRIMONIALE + NON PATRIM. PERMANENTE 160 |
| BIOLOGICO PERMANENTE 130 | BIOLOGICO PERMANENTE 100 | | | BIOLOGICO PERMANENTE 130 - 100 = 30 | BIOLOGICO PERMANENTE 100 | | |
| DANNO MORALE 50 | | | | DANNO MORALE 50 - 0 = 50 | DANNO MORALE 0 | DANNO MORALE 50 - 0 = 50 | DANNO MORALE 0 |
| NON PATRIM. TEMPORANEO 20 | DANNO NON PATR. TEMP. 0 | DETTRATTO INDENNIZZO INAIL 200 | | NON PATR. TEMP. 20 - 0 = 20 | NON PATR. TEMP. 0 | NON PATR. TEMP. 20 - 0 = 20 | NON PATR. TEMP. 0 |
| TOTALE 230 | TOTALE 200 | TOTALE 30 | TOTALE 200 | TOTALE 100 | TOTALE 130 | TOTALE 70 | TOTALE 160 |
| | | IL LAVORATORE, A FRONTE DI DANNO CIVILISTICO PARI A 230, OTTIENE 230 E L'INAIL RECUPERA 200 SU 200 EROGATI | | IL LAVORATORE, A FRONTE DI DANNO CIVILISTICO PARI A 230, OTTIENE 300 (200 DALL'INAIL + 100 DAL RESPONSABILE CIVILE) E L'INAIL RECUPERA 130 SU 200 EROGATI | | IL LAVORATORE, A FRONTE DI DANNO CIVILISTICO PARI A 230, OTTIENE 270 (200 DALL'INAIL + 70 DAL RESPONSABILE CIVILE) E L'INAIL RECUPERA 160 SU 200 EROGATI | |

Con concorso di colpa al 50%

| DANNO CIVILISTICO | INDENNIZZO INAIL | DIFFERENZIALE PURO | | RAFFRONTO POSTA PER POSTA | | RAFFRONTO PER POSTE CONGIUNTE | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|---|---|
| | | <u>AL LAVORATORE</u> | <u>ALL'INAIL</u> | <u>AL LAVORATORE</u> | <u>ALL'INAIL</u> | <u>AL LAVORATORE</u> | <u>ALL'INAIL</u> |
| PATRIMONIALE 30 - 50% = 15 | PATRIMONIALE 100 | TOTALE CIVILISTICO 115 | | PATRIMONIALE 15 - 100 = 0 | PATRIMONIALE 15 | PATRIMONIALE + BIOLOGICO PERMANENTE 80 - 200 = 0 | PATRIMONIALE + NON PATRIM. PERMANENTE 80 |
| BIOLOGICO PERMANENTE 130 - 50% = 65 | BIOLOGICO PERMANENTE 100 | | | BIOLOGICO PERMANENTE 65 - 100 = 0 | BIOLOGICO PERMANENTE 65 | | |
| DANNO MORALE 50 - 50% = 25 | | | | DANNO MORALE 25 - 0 = 25 | DANNO MORALE 0 | DANNO MORALE 25 - 0 = 25 | DANNO MORALE 0 |
| NON PATRIM. TEMPORANEO 20 - 50% = 10 | DANNO NON PATR. TEMP. 0 | DETRATTO INDENNIZZO INAIL 200 | | NON PATR. TEMP. 10 - 0 = 10 | NON PATR. TEMP. 0 | NON PATR. TEMP. 10 - 0 = 10 | NON PATR. TEMP. 0 |
| TOTALE 115 | TOTALE 200 | TOTALE 0 | TOTALE 115 | TOTALE 35 | TOTALE 80 | TOTALE 35 | TOTALE 80 |
| | | IL LAVORATORE, A FRONTE DI DANNO CIVILISTICO PARI A 115, OTTIENE 200 E L'INAIL RECUPERA 115 SU 200 EROGATI | | IL LAVORATORE, A FRONTE DI DANNO CIVILISTICO PARI A 115, OTTIENE 235 (200 DALL'INAIL + 35 DAL RESPONSABILE CIVILE) E L'INAIL RECUPERA 80 SU 200 EROGATI | | IL LAVORATORE, A FRONTE DI DANNO CIVILISTICO PARI A 115, OTTIENE 235 (200 DALL'INAIL + 35 DAL RESPONSABILE CIVILE) E L'INAIL RECUPERA 80 SU 200 EROGATI | |

□ CASS., SEZIONI UNITE, N. 12566/2018:

«SE L'ATTO DANNOSO PORTA, ACCANTO AL DANNO, UN VANTAGGIO, QUEST'ULTIMO DEVE ESSERE CALCOLATO IN DIMINUZIONE DELL'ENTITÀ DEL RISARCIMENTO: INFATTI, IL DANNO NON DEVE ESSERE FONTE DI LUCRO E LA MISURA DEL RISARCIMENTO NON DEVE SUPERARE QUELLA DELL'INTERESSE LESO O CONDURRE A SUA VOLTA AD UN ARRICCHIMENTO INGIUSTIFICATO DEL DANNEGGIATO» ↓

DIFFERENZIALE PURO?

NORMATIVA

□ ART. 1916 c.c.:

«L'ASSICURATORE SOCIALE CHE HA PAGATO L'INDENNITÀ È SURROGATO, FINO A CONCORRENZA DELL'AMMONATRE DI ESSA, NEI DIRITTI DELL'ASSICURATO VERSO I TERZI RESPONSABILI»

ART. 142 D.LGS. N. 209 DEL 2005:

«LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DEVE ACCANTONARE UNA SOMMA IDONEA A COPRIRE IL CREDITO DELL'ENTE PER LE PRESTAZIONI EROGATE O DA EROGARE PERCHÉ L'ENTE GESTORE DELL'ASSICURAZIONE SOCIALE HA DIRITTO DI RECUPERARE IL COSTO SOSTENUTO PER L'INFORTUNIO, OSSIA, COME SI LEGGE NELLA STESSA NORMA HA DIRITTO DI OTTENERE DIRETTAMENTE DALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE PRESTAZIONI EROGATE AL DANNEGGIATO AI SENSI DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO DETTA ASSICURAZIONE»

□ ART. 10, comma 6, T.U.:

«NON SI FA LUOGO A RISARCIMENTO QUALORA IL GIUDICE RICONOSCA CHE QUESTO NON ASCENDE A SOMMA MAGGIORE DELL'INDENNITÀ CHE, PER EFFETTO DEL PRESENTE DECRETO, È LIQUIDATA ALL'INFORTUNATO O AI SUOI AVENTI DIRITTO»

□ ART. 11 DEL T.U.:

«L'ISTITUTO ASSICURATORE DEVE PAGARE LE INDENNITÀ ANCHE NEI CASI PREVISTI DAL PRECEDENTE ARTICOLO, SALVO IL DIRITTO DI REGRESSO PER LE SOMME PAGATE A TITOLO D'INDENNITÀ E PER LE SPESE ACCESSORIE CONTRO LE PERSONE CIVILMENTE RESPONSABILI. LA PERSONA CIVILMENTE RESPONSABILE DEVE, ALTRESÌ, VERSARE ALL'ISTITUTO ASSICURATORE UNA SOMMA CORRISPONDENTE AL VALORE CAPITALE DELL'ULTERIORE RENDITA DOVUTA, CALCOLATO IN BASE ALLE TABELLE DI CUI ALL'ART. 39»